



**CANDIDATURA A COMPONENTE
DEL CONSIGLIO TERRITORIALE DI DISCIPLINA DELLA LOMBARDIA
MANDATO 2025-2029**

Requisiti

In riferimento all'art. 6 del Regolamento per il funzionamento del procedimento disciplinare locale - approvato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 20 aprile 2024 con delibera n. 81 - che prevede i criteri e le modalità di designazione dei componenti del Consiglio Territoriale di disciplina in attuazione dell'art. 8 del DPR 7 agosto 2012, n. 137, nonché dell'art. 3, comma 5, dl. 138/2012, lett. F) e ss.mm; ai sensi del Regolamento recante i criteri per la designazione dei componenti i Consigli regionali di disciplina - approvato dal Consiglio nazionale nella seduta del 22 giugno 2013 con delibera 93/13:

“Art. 4 (Regolamento recante i criteri per la designazione dei componenti i Consigli regionali di disciplina)

1. I Consigli Regionali dell'Ordine designano i candidati alla carica di componente il Consiglio Regionale di Disciplina scegliendoli tra iscritti nell'albo degli assistenti sociali da almeno 5 anni che presentino i seguenti requisiti:

a) siano stati o siano al momento della designazione componenti dei Consigli Regionali dell'Ordine o del Consiglio Nazionale ed abbiano in questa veste maturato una significativa esperienza nell'esercizio delle funzioni disciplinari;

b) abbiano maturato una significativa esperienza nell'esercizio della professione con particolare riferimento, ove possibile, agli ambiti nei quali sono state più frequenti le segnalazioni di fatti disciplinarmente rilevanti;

c) rinunzino espressamente alla richiesta di compensi per lo svolgimento delle funzioni disciplinari, fatto salvo il rimborso delle spese e la eventuale corresponsione di un gettone di presenza, ove deciso dal competente Consiglio Regionale dell'Ordine;

d) non siano stati colpiti da provvedimenti disciplinari definitivi, o da sentenze penali di condanna passate in giudicato;

e) non abbiano rapporti di parentela o affinità entro il 4° grado, o di coniugio, con altro assistente sociale eletto nel rispettivo Consiglio Regionale dell'Ordine.

2. In alternativa al requisito di cui alla lettera a), i Consigli Regionali possono designare candidati che, pur non essendo mai stati componenti il Consiglio Regionale o Nazionale, abbiano comunque maturato una significativa competenza in materia deontologica e disciplinare.

3. La competenza in materia deontologica e disciplinare può essere dimostrata attraverso lo svolgimento di attività didattica specifica svolta nell'ambito di eventi accreditati ai fini del sistema di formazione continua, o attraverso la esibizione di pubblicazioni, studi e ricerche in materia di ordinamento professionale e deontologia.

4. La competenza in materia deontologica e disciplinare può essere ottenuta anche attraverso la partecipazione a corsi di formazione specificamente dedicati alle materie dell'ordinamento professionale e della deontologia, tenuti dal Consiglio Regionale o dal Consiglio Nazionale dell'Ordine, o comunque accreditati ai fini del sistema di formazione permanente, corredati di appositi meccanismi di verifica della preparazione acquisita. La partecipazione a tali corsi comporta in ogni caso la maturazione dei crediti corrispondenti nell'ambito dell'adempimento dell'obbligo di formazione continua.

5. Qualora sia nominato componente del Consiglio Regionale di Disciplina un componente di un Consiglio Regionale dell'Ordine o del Consiglio Nazionale, questi cessa dalle funzioni di provenienza all'atto dell'insediamento del Consiglio Regionale di Disciplina.

6. Si applicano ai componenti dei Consigli di Disciplina le norme in materia di astensione e riconsiliazione di cui agli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile.



Ordine
Assistenti
Sociali

Consiglio
Regionale
Lombardia

Art. 5 (Regolamento recante i criteri per la designazione dei componenti i Consigli regionali di disciplina)

1. Il Consiglio regionale dell'ordine può altresì designare tra i candidati uno o due componenti non iscritti nell'albo degli assistenti sociali, purché in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lett. d) e lett. e) ed in possesso della necessaria competenza in materia deontologica e disciplinare.”